

Pubblicato il 14/03/2022

N. 00198/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2015, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXXX,
con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, XXXXXXXXXXXX

contro

Comune di XXXXXXXX, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e
difeso dall'avvocato XXXXXXXX, con domicilio eletto presso il suo
studio in Genova, XXXXXXXXX;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS- di diniego di accertamento di conformità
edilizia e contestuale ordinanza di demolizione delle opere;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di XXXXXXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2022 il dott.

XXXXXXXXXX e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare situato a XXXXXXXXXXX, in località -OMISSIS-.
2. Dopo che questi aveva intrapreso alcuni interventi sulla sua proprietà, il Comune ha rilevato la presenza di un «capannone in struttura lignea con tamponature metalliche», provvedendo prima a intimare la sospensione dei lavori (con ordinanza del 24.01.2014, prot. 1986), quindi a ingiungere la demolizione del manufatto (con ordinanza n. 101 del 27.03.2014, prot. 8490).
3. Il 25.04.2014, il ricorrente ha presentato domanda di accertamento di conformità del capannone (doc. 8 di parte attrice).
4. Con nota del 21.10.2014, prot. 28132, l'Amministrazione ha comunicato all'interessato la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
5. Con provvedimento prot. 5521 del 15.12.2014, notificato il 07.01.2015, il Comune ha definitivamente negato la sanatoria richiesta, ordinando al contempo il ripristino dello stato dei luoghi.
6. Il ricorrente ha impugnato il diniego dinanzi a questo TAR, chiedendo altresì la concessione di misure cautelari.
7. Si è costituito il Comune, resistendo all'impugnativa.
8. Alla camera di consiglio del 26.03.2015, il difensore dell'Ente ha dichiarato che questo si sarebbe astenuto dall'eseguire il provvedimento sino alla discussione della causa nel merito, per la quale è stata dunque fissata l'udienza pubblica.
9. All'udienza del 09.07.2015, la causa è stata cancellata dal ruolo, su

concorde richiesta delle parti.

10. Nel corso del giudizio, i difensori hanno depositato documenti e scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.

11. All'udienza del 28.01.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. Le prime due censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto trattano questioni connesse.

Con il primo motivo, si deduce: violazione degli artt. 43 e 45 della l.r. n. 16 del 2008, anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, degli artt. 31 e 36 del DPR n. 380 del 2001, anche in relazione all'art. 3 del medesimo decreto, dell'art. 31 della legge n. 1150 del 1942 e dell'art. 10 della legge n. 765 del 1967; difetto di presupposto e travisamento.

Con il secondo motivo, si deduce: violazione degli artt. 43 e 45 della l.r. n. 16 del 2008, anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, degli artt. 31 e 36 del DPR n. 380 del 2001, anche in relazione all'art. 3 del medesimo decreto, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto di presupposto e carenza di motivazione.

In particolare, il ricorrente sostiene che il manufatto sia regolare in quanto preesistente all'anno 1967, così come i lavori più recenti altro non sarebbero se non interventi di manutenzione; trattandosi di una circostanza esposta nella domanda di sanatoria, il Comune avrebbe dovuto tenerne conto e svolgere un'istruttoria sul punto.

13. I motivi sono infondati.

Occorre rammentare che, secondo il generale criterio di cui all'art. 2697 cod. civ., incombe sul privato l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione dell'immobile privo di titolo (tra le tante, si v. Cons. St., sez. II, sent. n. 1109 del 2021, e sez. VI, sent. n. 5350 del 2020).

Nella specie, per dimostrare che il capannone sia preesistente all'anno

1967, il ricorrente ha depositato una fotografia aerea (doc. 13) e prodotto due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (doc. 7 e 8), tuttavia, nessuno di questi documenti è dirimente: non l'immagine, perché risalente al 2003; non le dichiarazioni, alle quali nel processo amministrativo non può riconoscersi alcun valore probatorio, in quanto esse si sostanziano in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale senza i modi e le forme di cui all'art. 63, co. 3, cod. proc. amm. e possono costituire solo un mero indizio, di per sé irrilevante se non confortato da altri elementi gravi, precisi e concordanti (in questi termini si v., tra le tante, Cons. St., sez. II, sentt. n. 2615 e n. 211 del 2020).

In questo caso, poi, non solo non vi sono elementi che supportino la tesi della parte attrice, ma ve ne sono diversi che militano in senso opposto: la relazione tecnica allegata alla SCIA presentata dal ricorrente, che non fa menzione di alcuna costruzione, anzi descrive i luoghi riferendo che «il terreno risulta pressoché pianeggiante con un cumulo di argilla e terra vegetale posta sul lato ovest del lotto» (doc. 2 del resistente); la documentazione fotografica anch'essa allegata alla SCIA, in cui non è rappresentato alcun capannone (doc. 3 del resistente); la mappa allegata all'istanza di sanatoria, in cui l'opera non è rappresentata (doc. 8 del resistente); gli atti di compravendita del terreno, in cui non si fa menzione del capannone (doc. 2 di parte attrice).

Pertanto, non avendo il ricorrente dimostrato che l'opera è stata realizzata prima del 1967 - ed essendovi anzi elementi in senso contrario - si deve ritenere che il capannone sia abusivo, come affermato dal Comune.

14. Con il terzo motivo, si deduce: violazione degli artt. 43 e 45 della l.r. n. 16 del 2008, anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, degli artt. 31 e 36 del DPR n. 380 del 2001, anche in relazione all'art. 3 del medesimo decreto, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto di presupposto e d'istruttoria, carenza di motivazione.

In particolare, il ricorrente lamenta la genericità del provvedimento, che

non indicherebbe le norme urbanistiche ed edilizie violate, né spiegherebbe quale sia l'interesse pubblico perseguibile mediante la demolizione.

15. Il motivo è infondato: da un lato, il “preavviso di diniego”, cui rinvia il provvedimento impugnato, dà conto del fatto che il contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti consiste nella mancata previa formazione di un piano urbanistico operativo, nonché nel fatto che il capannone abbia caratteristiche tipologiche e formali incompatibile con le funzioni del distretto; dall'altro, l'ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse dal ripristino della legalità, che la sorreggono (in tal senso, si v. Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 9 del 2017).

16. Con il quarto motivo, si deduce: violazione dell'art. 45 della l.r. n. 16 del 2008, anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, degli artt. 31 e 36 del DPR n. 380 del 2001, anche in relazione all'art. 3 del medesimo decreto, degli artt. 46 e 47 della l.r. n. 16 del 2008, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto di presupposto e d'istruttoria, carenza di motivazione.

Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto valutare d'infliggere una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, stante l'impossibilità di rimuovere le opere abusive senza pregiudizio per la parte conforme alle norme.

17. Il motivo è infondato: come afferma una giurisprudenza ormai consolidata, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi della normativa richiamata dalla parte attrice, deve essere valutata dall'Amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all'ordine demolitorio (in tal senso si v., tra le tante, Cons. St., sez. VI, sentt. n. 2980 del 2020 e n. 4169 del 2018, e TAR Campania, Napoli, sent. n. 3870 del 2020).

18. Il ricorso è quindi complessivamente meritevole di rigetto.

19. La particolarità della controversia, anche in fatto, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Presidente

Consigliere

Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.